



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 19/22 del 28.4.2015

Modalità per i ricoveri presso le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Protocollo operativo. Anno 2015.

Le richieste di intervento sanitario per ricoveri di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono essere inoltrate all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale direttamente dal Presidio ospedaliero che deve erogare la prestazione sanitaria. Le stesse dovranno essere esaminate dal competente Servizio dell'Assessorato, che per ognuna di esse verificherà:

1. la qualifica del soggetto richiedente;
2. se il soggetto che necessita di assistenza sanitaria è un cittadino residente in un Paese non appartenente all'Unione Europea proveniente da:
 - Paesi nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche e non sono in vigore Accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
 - Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli Accordi eventualmente esistenti con il Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza sanitaria;
3. se le tipologie di prestazioni sanitarie richieste riguardano prioritariamente interventi a favore di minori o rivestono carattere d'urgenza quali ad esempio interventi di cardiocirurgia, trapianti e relativi controlli, somministrazione di farmaci e terapie fino ad un anno dalla data di dimissione, nonché ausili protesici e presidi di ortesi non assicurabili nel Paese di origine;
4. se la domanda di autorizzazione è corredata da una stima dettagliata delle spese sanitarie necessarie per la prestazione richiesta compresa la somministrazione dei farmaci, i controlli e le terapie necessarie fino ad un anno dalla data di dimissione, specificando l'eventuale compartecipazione alle stesse da parte dei soggetti di cui al punto successivo;
5. se alla domanda di autorizzazione è allegata la dichiarazione/i con cui Organizzazioni non Governative, Onlus, Associazioni di Volontariato, Enti o Istituti Religiosi e altri Enti che svolgono attività umanitaria e di assistenza o soggetti privati si assumono, per il paziente e gli eventuali accompagnatori, tutti gli oneri relativi al viaggio/trasporto, al soggiorno in Sardegna e al rientro nel Paese d'origine. Tali oneri devono riguardare sia l'aspetto economico che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

burocratico, ivi comprese le formalità necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del cittadino non appartenente all'Unione Europea.

L'erogazione dei farmaci prescritti all'atto della dimissione del paziente dovrà essere effettuata per il tramite della farmacia ospedaliera. Trascorso un anno dalla data di dimissione la somministrazione dei farmaci, i controlli e le terapie potranno essere riconosciute solo per le prestazioni non assicurabili nel Paese di origine, previa autorizzazione regionale.

Il competente Servizio dell'Assessorato, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti, provvede ad autorizzare il ricovero e l'esecuzione dell'intervento sanitario compresa la somministrazione dei farmaci, i controlli e le terapie necessarie sino ad un anno dalla dimissione. Le spese per gli interventi autorizzati saranno rimborsate direttamente all'Azienda sanitaria a cui afferisce la Struttura che ha erogato la prestazione, previa presentazione da parte della stessa del relativo rendiconto.